



COMUNE DI POLISTENA

(Prov. di Reggio Calabria)

Regolamento Commercio su Area Pubblica

D.L. 31.3.1998, n. 114

CAPO I

Art. 1

Localizzazione, caratteristiche dimensionale e tipologiche

Il mercato settimanale riservato alle attività commerciali indicate nell'art. 27 del D.L. 31.3 1998, si effettua in questo Comune annualmente su area pubblica non coperta, nei giorni della settimana sotto indicati e secondo la tipologia a fianco riportata, mentre su area coperta tutti i giorni feriali della settimana riservato al solo settore alimentare:

1. Mercoledì Alimentare e Non Alimentare;
2. Sabato Alimentare

Il mercato settimanale del mercoledì si svolge sulle aree pubbliche: Via Jemma, Piazzale Trinità Rivoluzione d'Ottobre, Lago Candelora, Scesa Fontana, Via Rinascita. Mentre il giorno di sabato si effettua sul Viale Rivoluzione d'Ottobre.

Nel mercato settimanale del mercoledì, il settore destinato alle attività alimentari è individuato sulla Via Jemma, Piazzale Trinità e Via Rinascita, con una superficie complessiva di mq. 1049, per n. 60 posteggi. Alle attività non alimentari è destinata la rimanente area per una superficie complessiva di mq. 4455 e per n. 114 posteggi, in cui sono inclusi n.6 spazi dati in concessione per la somministrazione di alimenti e bevande.

Sull'area coperta di Piazzale Trinità, riservata al settore alimentare, composta di n 14 box dati in concessione per uno o più giorni feriali della settimana, il mercato si svolge nei giorni feriali dal lunedì al sabato.

I posteggi su area scoperta riservati ai produttori agricoli indicati nella legge n. 59/1963 sono quantificati in n. 20, per una superficie complessiva di mq. 290, determinato sul calcolo delle presenze al mercato negli anni precedenti.



COMUNE DI POLISTENA

Il mercato settimanale del sabato, riservato al solo settore alimentare, si svolge sul Viale Rivoluzione d'Ottobre ed occupa una superficie complessiva di mq. 1083 dei quali 375 destinati ai produttori agricoli, ed un totale di n. 54 spazi di cui 25 (dimensione mq. 15 - 5x3 -) riservati ai produttori agricoli.

Le caratteristiche suddette sono riportate nell'allegata planimetria nella quale sono indicati: l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la superficie complessiva; l'area destinata al settore alimentare ed a quello non alimentare; la dislocazione e la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 2

Procedura di assegnazione dei posteggi riservati ai titolari di autorizzazione di Tipo A

Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria di apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, il settore merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

L'esito dell'istanza pervenuta è comunicata all'interessato nel termine non superiore a 90 giorni, decorso il quale la stessa deve intendersi accolta. Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel comma 1) sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro.

Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e redige una graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinato in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività;
- anzianità di iscrizione al Registro dell'Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- ordine cronologico di spedizione;
- portatori di handicap.

Nel caso di soppressione di determinati posteggi, i possessori hanno priorità assoluta all'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

Qualora il titolare dell'autorizzazione di tipo A cambia residenza deve dare comunicazione al Comune entro 30 giorni.

Art. 3

Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A

La cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, comporta che il cessionario deve provvedere ad inoltrare al Comune la comunicazione di sub ingresso sottoscritta anche dal cedente, con allegata l'autorizzazione originale, dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.



Se al momento dell'atto di cessione dell'azienda il subentrante non è in possesso dei requisiti oggettivi previsti dalla legge non può continuare l'attività commerciale e, quindi, ottenere la reintestazione dell'autorizzazione fino al conseguimento degli stessi, che devono essere ottenuti entro un anno dalla stipula dell'atto.

Nei casi di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi ne assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza di requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

Art. 4

Criteri di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare o in attesa di formulazione della graduatoria di cui all'art. 2 del presente regolamento, sono assegnati ai titolari di autorizzazione di tipo B secondo il seguente ordine di priorità:

1. maggiore numero di presenze effettuate nel mercato;
2. maggiore anzianità in termine di esercizio dell'attività desumibile dall'iscrizione al Registro delle Ditte;
3. portatori di handicap.

Art. 5

Procedura di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli

L'assegnazione dei posteggi, sia quelli su area scoperta che quelli in area coperta, riservati ai produttori agricoli, è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data in base alla maggiore anzianità di autorizzazione rilevata dalla data di rilascio.

L'assegnazione del posteggio su richiesta dell'interessato può avere durata temporale. In assenza il concessionario s'impegna a comunicare almeno un mese prima la rinuncia al posto assegnato.

I titolari dei posteggi devono comprovare la qualifica di agricoltori mediante l'esibizione di un certificato rilasciato dal Comune di residenza.

Art. 6

Rispetto della normativa igienico – sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienicosanitario stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Ministero della Sanità del 26 giugno 1995 le autorizzazioni all'esercizio del commercio di sostanze alimentari e di bevande sono rilasciate previo accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti di carattere igienico-sanitario.

Il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme ed alla sospensione della concessione del posteggio sino ad acquisizione dei requisiti mancanti che devono essere conseguiti entro sei mesi pena la revoca della concessione.

Il concessionario si impegna a tenere pulito il posto assegnato e di lasciare i rifiuti in buste appositamente destinate, se trattasi di derrate alimentari, e/o in cartoni, se trattasi di altra merce, che



saranno ritirati dagli addetti alla pulizia dell'area del mercato.

Art. 8 Durata delle concessioni

Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale;

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda Sanitaria Locale N°10 con sede in Palmi.

Il Sindaco, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede a determinare gli orari di accesso, di vendita e di sgombero dell' area di mercato.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 m. e non possono sporgere fuori dallo spazio assegnato.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatta eccezione per quelli atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, c.d. e similari, a condizione che il volume sia tale da non recare disturbo agli altri operatori collocati negli spazi vicini.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio assegnato.

Ogni operatore deve presentarsi nell'area di mercato in tempo ragionevole per dare la possibilità agli operatori limitrofi di occupare il posto assegnato per essere pronti all'inizio dell'orario di vendita determinato dal sindaco.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza.

Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore titolare è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

In caso di festività coincidente con la giornata di mercato, l'attività è sospesa.

CAPO II Fiere e Feste

Art. 12 Fiere

Le Fiere di "Ogni Santi" e della "Immacolata" si svolgono a cadenza annuale, rispettivamente, il 1° novembre e l'otto dicembre, limitatamente alle ore antimeridiane della giornata, lungo le seguenti strade: Viale Italia, Via Macallè, Via Croce, Via Comm. Grio, Piazza del Popolo. La superficie complessiva dell'area è di mq. 3812.



Le caratteristiche dell'area interessata sono riportate nella planimetria allegata.

Art. 13

Criteri e modalità per l'assegnazione del posteggio

La concessione del posteggio è limitata al periodo di durata delle fiere. Le domande di assegnazione del posteggio debbono pervenire al protocollo generate del Comune, almeno sessanta giorni prima della svolgimento della fiera, e devono contenere gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza deve essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono la graduatoria di queste, tenuto conto nell'ordine dei seguenti criteri:

1. anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
2. anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
3. operatori che mettono in vendita dei prodotti tipici;
4. ordine cronologico di spedizione dell'istanza;
5. portatori di handicap.

La graduatoria è affissa all'Albo comunale per almeno 10 giorni prima della data della manifestazione.

I posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per l'inizio delle attività, sono assegnati agli operatori presenti seguendo l'ordine della graduatoria degli esclusi e i criteri sopra indicati.

Art. 14

Sagre parrocchiali, festival e similari

Nell'ambito delle feste religiose e delle manifestazioni civili, l'assegnazione temporanea di posteggio è riservata ai venditori di prodotti tipici regionali ed agli operatori in possesso dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande. Le modalità di assegnazione sono quelle indicate nell'articolo 13 del presente regolamento e le istanze devono pervenire al Comune almeno 15 giorni prima della data stabilita per la festa. La graduatoria sarà affissa all'Albo Comunale almeno due giorni prima.

Art. 15

Tariffe e norme comportamentali

Al fine del pagamento per l'occupazione del suolo pubblico e delle norme di comportamento si applicano le disposizioni riportate all'art. 10 e 11 del presente regolamento.

CAPO III

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 16

Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B



COMUNE DI POLISTENA

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e rilasciata dal Comune di residenza dei richiedenti o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società, con le modalità indicate dall'art. 8, comma 4 della legge regionale.

L'autorizzazione di tipo B abilita:

all'esercizio del commercio in forma itinerante;

all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;

all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;

alla vendita al domicilio, come definito dall'art. 28, comma 4 del decreto 114/98.

Nel caso di variazione della residenza della persona fisica o di sede legale della società, l'interessato né dà comunicazione entro 30 giorni al nuovo Comune che provvede al rilascio di nuova autorizzazione previa ritiro di quella originaria che sarà inviata al Comune che l'ha rilasciata. Nella nuova autorizzazione saranno annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione delle priorità.

La procedura suddetta si applica anche nel caso di cessione in proprietà o di gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale, con la comunicazione di subingresso che dovrà essere sottoscritta anche dal cedente con allegata l'autocertificazione del subentrante per il possesso dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 17 **Zone vietate**

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato sulle seguenti Piazze del centro urbano:

Piazza della Repubblica;

Piazza del Popolo;

Piazzetta Garibaldi ;

Piazzetta Bellavista;

Viale Italia.

Art. 18 **Zone consentite**

E' di norma consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante su tutte le strade del centro urbano, fermo restando il rispetto delle norme del codice della strada in materia di fermata e sosta.

Art. 19¹ **Determinazione degli orari di vendita**

Il commercio in forma itinerante sulle aree pubbliche, ove è consentito, può esercitarsi nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 8,00 alle ore 21,00 per il periodo aprile-ottobre e dalle ore 8,00 alle ore 20,00 per la parte rimanente dell'anno, fermo restando gli obblighi di cui all'art.8- comma 3 – della legge regionale n. 18 dell'11 giugno 1999 (sosta per un periodo non superiore ad un'ora nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata).

¹ Così modificato con Delibera di C.C. n. 54 del 31.07.2007



Per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, l'orario di esercizio sarà determinato dal Sindaco in conformità a quello dei pubblici esercizi.

Con riguardo al commercio in forma itinerante limitatamente alla Via S. Marina – tratto di strada compreso tra l'intersezione di Viale Rivoluzione d'ottobre e Via Catena, esso è consentito nelle seguenti fasce orarie : dalle ore 8,00 alle ore 21,00 per il periodo aprile-ottobre e dalle ore 8,00 alle ore 20,00 per la parte rimanente dell'anno, in deroga agli altri obblighi di cui all'art. 8- comma 3 – della legge regionale n, 18/99. Oltre tale fascia oraria, l'area deve essere comunque sgomberata da qualsiasi attrezzatura utilizzata per l'esercizio dell'attività. >> ;

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Sanzioni

Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del D.lgs. 114/98, e quelle indicate dall'art. 20 della legge regionale.

Art 21 Informazione

L'Amministrazione convoca almeno una volta all'anno le Organizzazioni Sindacali più rappresentative del settore per fare una verifica sull'andamento del commercio su aree pubbliche nella città

Art. 22 Norma finale

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del D. lgs. n.114/98 e della legge regionale 11 giugno 1999, n.18.

